

Appendice 1

Giuseppe Dossetti
Democrazia sostanziale

a cura di
Andrea Michieli

Zikkaron

La famiglia

Il presente saggio fu inserito in un volume a commento del radiomessaggio per il Natale '42 di Pio XII. L'opera – fortemente voluta da Padre Agostino Gemelli, fondatore e rettore dell'Università Cattolica di Milano – raccoglieva gli atti di un ciclo di conferenze organizzate dal gruppo ambrosiano dei Laureati di Azione Cattolica a cui presero parte Antonio Amorth, Carlo Colombo, Francesco Olgiati, Pasquale Saraceno e Francesco Vito. Il commento del radiomessaggio era inserito in un più ampio lavoro di confronto per la stesura di un "codice sociale" che si era sviluppato in Cattolica a partire dal 1941. Dossetti fu una figura chiave di questo gruppo di lavoro, tanto da meritarsi la stima e la fiducia di Gemelli che gli affidò il coordinamento degli incontri sul rapporto tra "Stato e società minori".

L'articolo fu il primo in cui Dossetti affrontò il problema del rapporto tra Stato, società e Chiesa. Di rilievo è la premessa da cui prendeva le mosse il ragionamento dell'Autore il quale constatava le reciproche influenze tra diritto e teologia. Egli infatti rilevava che una nuova forma di influenza dello Stato si era sviluppata dopo la legislazione napoleonica sulla famiglia e che, d'altra parte, la teologia non aveva saputo elaborare una dottrina e una filosofia familiare. La comunità domestica si era pertanto rinchiusa in un «egoismo» privo di apertura alla comunità politica. Per Dossetti vi era una netta relazione tra l'assenza di una teologia familiare e l'incidenza della legislazione dello Stato moderno sui rapporti del gruppo familiare.

L'inserimento del saggio nella presente raccolta è significativo per la presenza del primo riferimento dell'Autore alla democrazia: egli, in modo implicito, accoglieva il metodo democratico di cui criticava solamente la declinazione «atomista e centripeta, nemica di ogni comunità intermedia tra l'individuo e lo Stato». Dossetti inoltre esprimeva una critica netta ai «miti» del nazionalismo di cui denunciava il metodo corporativista quale strumento di regolazione dei rapporti tra lo Stato e le società minori che privava queste ultime della loro originaria antecedenza. Alle conclusioni del saggio Dossetti affidò

due convinzioni che furono successivamente al centro del suo contributo ai lavori dell'Assemblea Costituente: la naturale precedenza della famiglia rispetto allo Stato e l'attribuzione ad esso di un finalismo, che Dossetti individuava nel perseguimento dello «sviluppo della persona umana».

Il saggio fu pubblicato dapprima con il titolo *La famiglia nel messaggio pontificio nella «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», n. 6, 1943, pp. 305 – 319; successivamente in AA.VV., L'ordine interno degli Stati nel radiomessaggio di Sua Santità Pio XII del Natale 1942. Saggi di Carlo Colombo, Francesco Olgiati, Francesco Vito, Pasquale Saraceno, Giuseppe Dossetti e Antonio Amorth, Vita e Pensiero, Milano 1944, pp. 129-168. Il testo è stato ripubblicato in G. DOSSETTI, Scritti politici (1943-1951), a cura di G. TROTTA, Genova, Marietti, 1995, pp. 287-309.*

1. Se ognuno dei Pontefici, che si sono succeduti sul trono e la Cattedra di Pietro nel corso di due secoli, ha portato una fervida sollecitudine e ha impresso una vasta orma di sé nei problemi della famiglia, indubbiamente Pio XII, già nel primo quadriennio di governo e di magistero, ha saputo almeno uguagliare i meriti e le glorie acquisite al riguardo dai suoi predecessori.

[...]

2. Dopo precedenti immediati *tantae molis*, il quadriennio pontificale di Pio XII segna una continuazione e uno sviluppo in tutto degno: per intensità, per originalità, soprattutto per rispondenza, oltre che alle esigenze da tempo prevedute e consolidate, anche e specialmente ai problemi del tutto nuovi e imprevedibili suscitati da uno stato di guerra totale senza esempi nella storia, da sciagure estreme per gravità ed estensione, da rivolgimenti economici, sociali e politici in atto e dalla maturazione di più radicali e inimmaginabili eversioni nel prossimo avvenire.

Pio XII non solo ha riserbato in quasi tutti i documenti più solenni del suo magistero (enciclica *Summi Pontificatus*, enciclica *Sertum laetitiae*

all'episcopato degli Stati Uniti, Radiomessaggio per il cinquantenario della *Rerum Novarum*) una posizione di primo piano ai problemi della famiglia, non solo è intervenuto con i suoi insegnamenti diretti e specifici in alcune delle più delicate e difficili tra le questioni oggi dibattute da teologi e giuristi in materia matrimoniale (discorsi alla S. Romana Rota del 1941 e del 1942), ma ancora – in mezzo alle cure molteplici ed eterogenee che, tutte con carattere di categoricità e di urgenza gli impone un periodo così densamente storico – nelle settimanali udienze agli sposi novelli ha voluto e saputo dedicare alla riedificazione cristiana della società coniugale e parentale una porzione del suo tempo e una sistematica attività di Sommo Sacerdote e Maestro, quale non trova riscontro in nessun pontificato precedente: e questo evidentemente per affermare già con la stessa insistente immediatezza e felice novità della forma apostolica la preliminarità di una restaurazione della vita familiare rispetto al più vasto e tanto auspicato nuovo ordine della vita nazionale e internazionale.

E' facile, quindi, intendere come il messaggio natalizio del 1942, destinato a fissare e illustrare le «*norme fondamentali dell'ordine interno degli stati e dei popoli*», da un lato non potesse non riprendere i principi basilari interessanti la famiglia quale appunto «*culla non solo dei figli, ma ancora della Nazione, della sua forza e della sua gloria*» e dall'altro lato non potesse non circoscrivere la formulazione di tali principi entro l'ambito di una sintesi presupponente i molteplici insegnamenti particolari impartiti in tante occasioni precedenti.

Pertanto gli enunciati contenuti nel Messaggio forse più che a una semplice esegesi o anche a una sistemazione integrale¹ del pensiero del Papa quale «*patrocinatore del fronte della famiglia*», possono offrire il destro a qualche riflessione retrospettiva e a qualche rilievo costruttivo nelle prospettive del futuro.

3. Può servire come spunto iniziale la constatazione di una singolare coincidenza che non ci risulta sia stata rilevata da nessuno dei molti

¹ Per questa converrebbe ricorrere all'abbondantissimo materiale contenuto nelle Encicliche, nei Radiomessaggi, nelle Allocuzioni, nei Discorsi agli sposi. Una prima sommaria utilizzazione ne è fatta nel capitolo dedicato alla famiglia da C. COLOMBO, *Il Messaggio sociale di S. S. Pio XII*, Milano 1944.

illustratori del Messaggio: esso è stato pronunziato nel centocinquantenario – anno per anno e quasi mese per mese – di un evento decisivo nella storia dei moderni ordinamenti familiari, cioè la legge 20-25 settembre 1792, con la quale la prima Repubblica Francese introduceva il matrimonio civile, come matrimonio necessario, anzi come unico matrimonio, in applicazione del principio della Costituzione del 1791 (tit. II, art. 7): «La loi ne considère le mariage que comme contrat civil».

Come è noto, gli interventi del potere laico in materia matrimoniale, che prima di quella legge la storia dell'Europa moderna poteva annoverare, avevano avuto una natura ben diversa o un contenuto più limitato o una durata e una risonanza più circoscritta: così la prescrizione del matrimonio civile in Olanda nel 1580, ristretta ai soli cattolici o altri cristiani dissidenti dalla confessione calvinista dello Stato, non significava laicizzazione del vincolo – il quale per gli aderenti alla religione dominante e per gli stessi ebrei restava sempre soggetto, nella sua formazione e nei suoi effetti, alla disciplina culturale – ma era solo un espediente pratico per regolare la situazione di quanti non appartenevano a comunità riconosciute dallo Stato; così la obbligatorietà più generale della celebrazione civile sancita nel 1653 nell'Inghilterra di Cromwell, cadde in desuetudine pochi anni dopo con il ritorno degli Stuart, mentre la nuova legge del 1753, che imponeva la celebrazione avanti al ministro anglicano, non importava una vera e propria invalidità ma solo la mancanza degli effetti civili ai matrimoni cattolici; così le numerose manifestazioni del giurisdizionalismo – dalle opposizioni gallicane contro i decreti tridentini specie in ordine alla validità delle nozze dei *fili familias* all'editto napoletano del 1778 e alla patente giuseppina del 1783 circa i poteri dello Stato nella legislazione e giurisdizione matrimoniale – muovevano sì dalla distinzione del contratto dal sacramento e pretendevano ridurre il contratto, come materia e presupposto del sacramento, nella sfera di competenza dello Stato, ma non rinnegavano né la sacramentalità né in via generale la potestà della Chiesa sul sacramento, non toglievano alla celebrazione la sua natura e la sua forma di atto di religione, soprattutto

non intaccavano le proprietà essenziali del matrimonio cristiano, indissolubilità compresa.

Invece l'accennata legge della Convenzione deliberatamente disconosce al matrimonio, come atto e come stato avente giuridica rilevanza, ogni anche parziale qualificazione e disciplina religiosa, respinge qualsiasi ripartizione di competenza in proposito tra Stato e Chiesa, intende in ultima istanza rivendicare alla società civile non solo il *potere* esclusivo di sancire l'unico ordinamento *giuridico* del vincolo e della società coniugale, ma anche e prima la *missione* di proporre e attuare una propria concezione etica della famiglia, delle sue proprietà e finalità. E poiché i principi sostanziali di tale legge, trasfusi e consolidati nel codice Napoleone, da questo passarono alla maggior parte dei codici moderni, la sua data sta propriamente a segnare la dissociazione definitiva e radicale² tra il mondo moderno e, non diciamo semplicemente l'ordinamento matrimoniale canonico, ma anche la stessa visione cristiana della famiglia.

La celebre distinzione – che si volle invocare a sostegno e ad apparente temperamento e che fu poi ripresa nel 1864 dal nostro Vigliani nella relazione senatoria sul progetto del Codice civile italiano tra concezione atea e indifferente e concezione soltanto laica e religiosamente incompetente del matrimonio, non è che un sofisma e non toglie che in effetto la introduzione del matrimonio civile, in quella legge come in tutti i codici che ad essa si ricollegano, non sia un'affermazione di incompetenza spirituale dello Stato, cioè non abbia soltanto l'intento di garantire sul terreno strettamente giuridico l'eguaglianza dei cittadini, la libertà di culto, la spontaneità e incoercibilità dell'atto religioso, ma proprio al contrario si ponga come una rivendicazione di competenza etica, cioè abbia lo scopo di affermare, al di fuori e prima che sul terreno giuridico su quello morale, la supremazia universale dello Stato, il diritto-dovere della sovranità di farsi una propria nozione del bene e del male, e di assoggettarvi in modo assoluto i singoli come le società di ogni tipo e natura, famiglia compresa.

² Nonostante che ancor oggi numerose leggi familiari possano riprodurre, nel contenuto materiale di singole disposizioni, norme del diritto della Chiesa.

Perciò l'atto rivoluzionario del 1792 ha potuto ancora di recente essere ricordato – non senza una compiacenza più o meno palese – da alcuni nostri maestri del diritto (Jemolo, Ferrara Francesco) come la prima e integrale manifestazione della coscienza etica dello Stato.

Senonché i centocinquanta anni trascorsi e i frutti maturati dai vari e contrastanti tentativi in essi succedutisi – dall'individualismo edonistico della legge francese sul divorzio e dal materialismo meccanicistico del codice sovietico del 1926 al collettivismo totalitario e razzistico del Ehegesetz nazionalsocialista del 1938 e alla politica demografica del nuovo imperialismo staliniano – non possono non indurre ogni persona oggettiva a chiedersi se codesta vantata *coscienza statale* sotto un nome augusto e un apparato presuntuoso non abbia invece scatenato – là dove non è stata, almeno in parte, contenuta dalla prevalente tradizione cattolica – tutte le turpitudini e irrazionalità dell'istinto individuale e dell'inconscio collettivo, quasi che, avanti lettura, avesse assunto come proprio il motto freudiano: «*Acheronta movebo*». Per rendersene conto appieno, basta esaminare brevemente il significato e le vicende intime dell'insegnamento cristiano sulla famiglia: ciò varrà anche a far intendere l'esatto valore e le virtualità riposte delle affermazioni di Pio XII.

[...]

5. Senonché nella elaborazione dottrinale – teologica e giuridica - dei dati scritturali si manifestò sin dai primordi del pensiero cristiano, di Oriente e di Occidente, e si mantenne per secoli, sebbene con un progressivo attenuamento, un influsso preponderante dei testi, specie paolini, contenenti determinazioni particolari e applicazioni concrete, anziché dei fondamentali passi evangelici, contenenti i principi supremi del sistema³.

Ebbene tale prevalenza di aspetti singoli, sia pure di grande rilievo e portata, sugli enunciati più generali, ancorché non fosse inizialmente

³ Si pensi, per esempio, alla vastità assolutamente sproporzionata – e in certi momenti, persino assorbente di ogni altra – che ebbe nei primi secoli cristiani la disputa su una questione secondaria come quella della liceità delle seconde nozze.

priva di giustificazione storica e provvidenziale⁴, tuttavia venne ad impostare l'insegnamento della Chiesa sulla famiglia entro linee e secondo criteri, che – mutate le condizioni storiche e maturate nuove tendenze ed esigenze culturali e giuridiche – resero nell'età moderna l'insegnamento stesso, o meglio le sue esterne modalità di formulazione, meno idonee a convincere la nuova mentalità, a permeare il nuovo mondo, soprattutto meno efficaci contro gli assalti energici ed insistenti della rinnovata coscienza statale.

Infatti, gli indirizzi metodologici, secondo i quali si svilupparono, sino quasi alle soglie della nostra età, la dottrina e la prassi cattolica, furono:

I) Considerazione, per secoli quasi esclusiva e poi ancora per lungo tempo almeno prevalente, del nuovo significato e fondamento soprannaturale del matrimonio: quindi preferenza spiccata per le sottili disquisizioni dogmatiche (prima sul simbolismo sacro delle nozze umane, poi dal sec. XIII in avanti, sulla sacramentalità e sui vari elementi di questa, materia, forma e ministro); soprattutto, ricorso, prima esclusivo e poi sempre di gran lunga predominante, nella formulazione e giustificazione della proprietà e leggi della società coniugale, agli argomenti dedotti dalla Rivelazione e dal diritto divino positivo.

II) Svalutazione o quanto meno diffidenza e scarso interesse verso la mera realtà naturale della famiglia: quindi non solo unilaterale od eccessivo rilievo ai consigli di S. Paolo prospettanti, con intenti pratici più che propriamente dottrinali, il matrimonio solo come *remedium incontinentiae*, ma ancora insufficiente approfondimento della sacralità

⁴ Essa rispondeva, infatti: anzitutto a una legge universale e costante della economia della grazia, la legge dello sviluppo germinale del cristianesimo e dell'approfondimento progressivo della verità rivelata; inoltre alla convenienza specifica nel campo del matrimonio e della famiglia di dare immediato rilievo e garantire piena consolidazione a quei dati (quali la sacralità e il significato mistico del vincolo coniugale o le condizioni di liceità dell'unione sessuale) che meglio si prestavano a soddisfare le più imperative necessità di una rapida moralizzazione e spiritualizzazione dei rapporti familiari; e infine alla influenza, attiva o reattiva, di elementi radicati nei costumi e nelle tradizioni filosofiche e giuridiche precristiane (ebraiche, greche, romane, e da ultimo germaniche).

naturale del coniugio, delle sue finalità specialmente personali e delle giustificazioni razionali adducibili per le sue leggi.

III) Isolamento sistematico dei problemi relativi al matrimonio, studiato (già nei primi secoli per esigenze polemiche dell'apologetica contro i pagani o contro gli eretici, e ancor di più dopo il sec. XIII, in conseguenza dell'esplicito inquadramento nel numero settenario dei sacramenti) sempre avulso dal restante complesso dei problemi familiari: quindi mancata costruzione di una dottrina, non solo sostanzialmente ma anche formalmente unitaria, della società coniugale e parentale, e soprattutto incompleta inserzione dei principi regolanti la via e i rapporti, interni ed esterni, della famiglia nel quadro più generale dei principi della giustizia e dell'amore, come supreme leggi della solidarietà, materiale e spirituale, tra persone, tra persone e società, tra società (imperfette) e società (perfette).

Tale impostazione, accanto ad innegabili vantaggi rispondenti a peculiari situazioni ed esigenze soprattutto del primo millennio cristiano, rivelò in seguito svantaggi altrettanto incontestabili, tra i quali, per il peso esercitato negli sviluppi più recenti, meritano di essere segnalati:

a) La determinazione di incertezze e di contrasti nella riserva del diritto matrimoniale alla potestà della Chiesa: da un lato, codesta riserva venne giustificata unicamente sul carattere sacramentale del matrimonio, dall'altro essa venne estesa non solo alla disciplina del vincolo matrimoniale, ma anche – almeno come pretesa, sia pure tardi e non a lungo realizzata – a numerose materie accessorie (oltre allo stato dei figli e al *divortium quoad thorum*, ancora ai reati di adulterio, ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ecc.); soprattutto, essa fu gravemente pregiudicata quando il Concilio Tridentino impernò la invalidazione dei matrimoni clandestini sulla distinzione tra sacramento e contratto, senza affermare esplicitamente e categoricamente a un tempo i caratteri fondamentali del contratto (in ispecie la sua sacertà naturale e la sua indissolubilità).

b) La mancanza di un complesso organico e in tutto coerente di convinzioni in merito alle proprietà del matrimonio naturale, che diffuso e radicato nella opinione dei dotti e nella coscienza collettiva,

potesse servire da difesa – autonoma e per sé sufficiente – di quelle proprietà, anche quando la Riforma prima, il Giurisdizionalismo poi e la Rivoluzione alla fine, attaccando e rinnegando la sacramentalità, vennero a scalzare tutte le giustificazioni fondate sul solo diritto divino positivo.

c) L'insufficienza dell'azione neutralizzatrice dell'egoismo del gruppo familiare: nei rapporti interni, se fu affermata – e non senza gravi e diffuse incertezze iniziali – la libertà e l'indipendenza della volontà matrimoniale dei *filii familias*, per lungo tempo questa libertà e indipendenza non trovano garanzie concrete, soprattutto fu incompletamente propugnata e scarsamente tutelata la parità giuridica, pur nella diversità funzionale, tra marito e moglie e la parità tra i figli (primogeniti) e figli (cadetti); nei rapporti esterni, se con l'ampia estensione degli impedimenti di cognazione e di affinità fu indirettamente promosso l'allargamento delle alleanze familiari, tuttavia non si seppe assurgere a una determinazione, concettualmente sicura e vitalmente generosa, della funzione, dei diritti e dei doveri della famiglia rispetto alla società civile.

In sintesi, si può prospettare il processo elaborativo del pensiero cristiano sulla famiglia, dalle origini a quello che abbiamo chiamato il momento di frattura tra quel pensiero e il mondo moderno, affermando: l'insistenza sulla qualificazione soprannaturale del matrimonio e sulla concessione di certi aspetti e motivi della disciplina familiare alla sola Rivelazione, se poté essere giustificata e utile per la formazione e la diffusione di un ulteriore senso sacro della famiglia, ostacolò, o, se si vuole, concorse con altre cause ad ostacolare, se non l'individuazione per lo meno l'adeguata illustrazione e un effettivo riconoscimento esterno (filosofico e giuridico) da un lato dell'anteriorità naturale della famiglia e delle sue leggi rispetto ad ogni altra società, civile come ecclesiastica, e dall'altro dell'integrale e sistematica serie di rapporti intercorrenti tra persone, famiglia e società superiori.

Il che, se non legittima, spiega, o può concorrere in buona misura a spiegare, la natura e l'indirizzo dell'intervento dello Stato moderno in materia. Spiega almeno in parte, come codesto intervento, non sufficientemente arginato da una persuasione veramente matura dei

limiti oggettivi e costanti che in merito alla famiglia la società civile dovesse rispettare non solo di fronte alla Chiesa ma anche e prima di fronte alla famiglia stessa, abbia potuto – non sempre in mala fede – prospettare quale *rivendicazione contro la Chiesa* anche ciò che in effetto era *usurpazione a danno della famiglia*: cioè abbia potuto presumere che la *laicizzazione* della famiglia, ossia la sua sottrazione alla riserva della società ecclesiastica e la sua riduzione nell'ambito e nella competenza della società civile, non comportasse per quest'ultima solo una potestà legislativa e giurisdizionale formalmente autonoma, ma senz'altro includesse la potestà di dare alla propria legislazione e giurisdizione un contenuto sostanziale pure assolutamente autonomo ossia la potestà al fine di foggare la famiglia secondo l'arbitrio delle varie e contraddittorie tendenze del razionalismo soggettivistico, e non secondo le esigenze oggettive iscritte indelebilmente nelle realtà fisiologiche e spirituali della stessa società coniugale e parentale⁵.

6. L'epoca moderna, infatti, pur nell'enorme copiosità della sua letteratura polemica sulla famiglia e sul matrimonio, è anzitutto caratterizzata da una singolare carenza di meditazione e di approfondimento speculativo in materia. L'unico tentativo avente

⁵ Con questo non vogliamo disconoscere che tale risultato fosse già imposto – indipendentemente da qualsiasi concezione particolare sulla famiglia – dalla logica radicale dei più generali principi assunti a base delle varie concezioni dello Stato moderno (dal contrattualismo rousseauiano all'immanentismo hegeliano); vogliamo, invece, solo rilevare che codeste concezioni tanto più facilmente e inevitabilmente portarono al pieno assoggettamento della famiglia all'onnipotenza statale, in quanto non trovarono neppure l'ostacolo di una precedente, solida e completa, dottrina naturale della famiglia.

Del resto, non si può escludere che rilievi analoghi a quelli qui fatti per la dottrina della famiglia, non possano essere svolti pure per la dottrina dello Stato: la concezione cattolica dello Stato, almeno in certi enunciati singoli e in certi atteggiamenti pratici, per lungo tempo non corrispose in tutto a una severa distinzione tra il piano della soprannatura e il piano della natura, soprattutto in quanto essa, insistendo eccessivamente – per usare la formula di Maritain – sulla *funzione ministeriale* o meramente strumentale del temporale rispetto allo spirituale, non si avviò che molto tardi – troppo tardi – ad un deciso riconoscimento della *dignità di fine* (sia pure *infravalente*) spettante al bene comune naturale: e in questo ritardo sta forse il motivo o per lo meno il pretesto di molte incomprensioni e opposizioni moderne.

indubbio valore metafisico, quello di Kant, si arrestò ad un abbozzo unilaterale (per la sua impostazione esclusivamente personalistica) di una teoria del solo rapporto coniugale e comunque rimase – nonostante la rispondenza della sua stessa unilateralità a motivi e tendenze fondamentali dell'anima ottocentesca – pressoché ignorato e senza risonanza nella cultura e nella prassi sociale contemporanea.

Al secolo scorso, come al presente, è mancata – e ben più radicalmente di quanto non sia mancata al medioevo e per giunta senza il compenso di una vivace e appassionata speculazione teologica sul matrimonio – una *filosofia della società coniugale e parentale*⁶. Sì che la famiglia ha potuto tanto più facilmente divenire preda, a volta a volta, dei pregiudizi e della propaganda interessata delle sette e dei partiti politici; del sentimentalismo e dei paradossi dei romanzieri e dei drammaturghi; della retorica degli avvocati di corte d'assise; dei brogli delle agenzie divorzistiche; dello scientismo superficiale e presuntuoso degli infatuati della biologia, della economia, della sociologia, della etnologia; delle temerarietà sovvertitrici degli improvvisati sperimentatori del collettivismo totalitario: tutto contrabbando deteriore, che lo Stato moderno ha coperto con la sua sovranità ed ha travasato nella sua legislazione, amministrazione, giurisdizione, assoggettando l'intangibile realtà dei rapporti familiari a due sollecitazioni contrastanti, ma ugualmente dilaniatrici, una delle quali ha imperato sino quasi all'ultimo decennio e l'altra, senza eliminare la precedente ma quasi sommandosi ad essa, si è andata vieppiù affermando negli ultimi due lustri.

E' la prima la tendenza alla disgregazione da parte del liberalismo borghese; è la seconda, la tendenza all'assorbimento da parte dei vari totalitarismi più o meno antiborghesi.

7. La prima tendenza, attraverso tappe successive che trovano la loro espressione più rappresentativa nel ciclo di sviluppo della legislazione

⁶ Significativo può essere al riguardo l'esempio di Auguste Comte, il quale, pur non ripudiando, anzi difendendo, le conseguenze disciplinari e normative della concezione cristiana della famiglia, tuttavia presume giustificarle, prescindendo non solo dalle loro premesse soprannaturali ma persino da quelle puramente razionali, e fondandosi unicamente sui dati della psicologia e sociologia positiva.

francese dall'enunciato programmatico della Costituente al decreto del 1939 che statuiva la trasformazione automatica della separazione coniugale, dopo un anno in divorzio – maturò in una inversione radicale e, come era inevitabile, paradossalmente deviata ed esasperata, degli indirizzi fondamentali della dottrina e della prassi cattolica, quali li abbiamo descritti poco sopra.

I) Alla considerazione prevalente del significato e della dignità soprannaturale oppose una visione esclusivamente naturale, ma contraffatta e degradata in visione puramente materialistica: sì che ridusse il matrimonio – da sacramento, riservato alla potestà della Chiesa come depositaria e interprete della Rivelazione e del diritto divino – non semplicemente a mero negozio di diritto umano, avente tuttavia una sua irriducibile singolarità conforme a leggi iscritte nella natura stessa dell'uomo, ma addirittura a contratto indifferenziato dagli altri contratti con contenuto patrimoniale e perciò abbandonato quasi interamente all'autonomia dei singoli contraenti; come ridusse la società coniugale e la società parentale da segno misterioso e fecondo dell'unione tra Cristo e la Chiesa, non semplicemente a una comunanza integrale (di corpo e di spirito) tra due persone per la formazione integrale di nuove persone, ma a un mero fascio di fenomeni economici (della collaborazione e comunione patrimoniale, della somministrazione alimentare, della successione, ecc.).

II) Alla diffidenza, ancora un po' troppo pessimistica verso la realtà naturale dell'atto coniugale e alla insistenza ancora un po' troppo unilaterale sui suoi aspetti oggettivi e sociali, oppose una rivalutazione delle esigenze soggettive e personali dei coniugi, ma distorta e perversa in una esaltazione esclusiva, o quasi, delle esigenze della mera individualità animale: ridusse così il matrimonio da istituto valido e giustificabile unicamente con gli interessi universali della conservazione della specie e dell'accrescimento del Corpo Mistico di Cristo, non semplicemente ad atto e stato già di per sé legittimo e meritorio come donazione libera, cosciente, totale e vicendevolmente perfezionatrice (non solo nell'ordine fisico ma anche e più nell'ordine intellettuale e morale) di due personalità complementari, ma addirittura a semplice strumento di legalizzazione formale del piacere sensibile

(sentimentale e sensuale) e perciò condizionato alla sua attitudine a soddisfare in concreto l'egoismo edonistico dei contraenti.

III) All'isolamento sistematico della dottrina del matrimonio dal resto dei problemi familiari e alla mancanza di una determinazione in tutto precisa ed esauriente dei rapporti di solidarietà e dei doveri vicendevoli tra persona, società coniugale e parentale e società superiori, oppose una costruzione unitaria e completa e una rivendicazione, contro l'assolutismo familiare, da un lato della inconfusibilità delle persone e dall'altro delle connessioni dirette fra persone e società civile, ma fuorviata ed esorbitante in una quasi totale disgregazione della famiglia nei singoli membri, cioè:

quanto ai rapporti interni, tra marito e moglie e tra genitori e figli, smarrì nella affermazione di una inferiore e dissolvitrice parità quantitativa e materiale (parità e mutua indipendenza economica tra l'uomo e la donna, tra ascendenti e discendenti) il senso e l'aspirazione a una superiore e unificatrice parità qualitativa e proporzionata, non escludente ma potenziante, per il vantaggio di tutti ed ognuno, nella eguaglianza sostanziale dei diritti della personalità, le differenze accidentali delle funzioni e mutue connessioni di complementarità (non solo fisiche ed economiche, ma anche e più spirituali);

e quanto ai rapporti esterni, cioè ai rapporti con le società superiori – nell'indirizzo generale del materialismo economico (capitalistico prima che anticapitalistico) sostituito alla famiglia, come fondamentale cellula economica e sociale, rispettivamente l'azienda e l'organizzazione professionale; e nell'indirizzo della democrazia, atomista e centripeta, nemica di ogni comunità intermedia tra l'individuo e lo Stato – pervenne a privare la famiglia di ogni compattezza e garanzia economica, di ogni solidità sociale, di ogni autonomia e tutela giuridica e politica. Così nell'età del politicismo (nel senso assunto da Maritain, di concezione puramente tecnica e amorale dei fatti sociali e politici) misto cioè consistente ancora con l'economismo (nel senso proposto specialmente da Sombart di sopravvalutazione dell'economia e dei valori economici) e con il giuridicismo (nel senso di positivismo e puro formalismo giuridico), la famiglia cessa di essere una realtà unitaria con funzioni, bisogni e

utilità, diritti e doveri collettivi, rispetto alla persona e alle società superiori, e diviene un semplice complesso di rapporti: rapporto soltanto sensibile (sentimentale o sensuale) tra individui (e non tra persone); rapporto di utilità tra soggetti economici, o al massimo rapporto giuridico soltanto formale, non garantito da nessun substrato sostanziale (etico, cioè umano) e quindi governato nella sua costituzione come nella sua durata come nella sua attività e fecondità, unicamente dal determinismo cieco degli impulsi della fisiologia, del sentimento, del tornaconto.

Il quale determinismo del piacere sensibile e dell'utilità – cioè sempre dell'egoismo deterministico degli individui – non viene infranto e vinto neppure quando, negli ultimi lustri, l'enormità stessa delle sue distruzioni sociali incomincia a preoccupare alcuni Stati e li induce a sottoporre la famiglia ad una sollecitazione in senso opposto.

8. La seconda tendenza, per quanto ancora recente e non universalizzata e per quanto talvolta ammantata di buone intenzioni (di protezione economica, sociale e giuridica della saldezza della famiglia) in effetto non sembra destinata a raggiungere i risultati sperati. Essa, infatti, conserva alla base il medesimo vizio, sia pure trasferito in altro piano, della prima: muove sempre, qua con maggiore dissimulazione e cautela, là con più cinica e violenta sfrontatezza, dall'egoismo, non più del singolo, ma della collettività e presume attribuire allo Stato il diritto di disporre, sempre in nome di una utilità materiale elevata ad assoluto, di una realtà per natura intangibile da mano profana.

Così nonostante le istanze antiindividualiste e antiborghesi⁷, nonostante le provvidenze, le facilitazioni e i privilegi odiosi a carico del celibato e della sterilità, nonostante persino le eventuali difese, come in Italia dopo il Concordato, della indissolubilità o addirittura della sacralità del vincolo coniugale, tuttavia si perviene non a un rinnegamento, ma soltanto ad una traslazione del materialismo profanatore e distruttore della famiglia: da un materialismo volgare, edonistico e individualistico ad un materialismo raffinato da richiami alle idealità («Miti») della

⁷ Per cui, ad esempio, già da alcuni anni la propaganda sovietica tende a qualificare e contrastare l'ideologia e la prassi della prima fase rivoluzionaria a favore dell'unione libera, come «residuo di mentalità borghese».

conservazione e del rafforzamento nazionale, razziale o classistico; nobilitato da incitamenti al sacrificio delle soddisfazioni sensibili nell'anelito verso la potenza o il rinnovamento sociale; dilatato da un appello al superamento dell'io individuale nella immedesimazione all'io collettivo dello Stato o della Classe.

Permane, pertanto, e per certi riguardi si aggrava – perché non sempre col sopravvenire della nuova forma viene meno la vecchia – la deviazione e la deformazione violenta del matrimonio e della famiglia:

I) alla riduzione della società coniugale e parentale a mero complesso di fenomeni fisiologici, sentimentali od economici, si sostituisce o più spesso si sovrappone la concezione della famiglia come semplice *strumento* (nel senso più brutalmente meccanicistico) di riproduzione: cioè si prospetta la sua funzione come circoscritta unicamente all'ambito della incapacità fisica dello Stato di «produrre gli uomini», scoronata per il resto non solo di ogni dignità etica, ma talvolta persino di ogni presupposto o vincolo giuridico (nella preferenza accresciuta dalla «crisi di uomini» in questi ultimi anni di guerra, verso le unioni illegittime o addirittura effimere, purché feconde, rispetto alle unioni legittime e stabili ma, sia pure incolpevolmente sterili) e comunque sempre mutilata di tutte le finalità spirituali (reciproca integrazione intellettuale e morale dei coniugi, educazione dei figli) accaparrate dalle organizzazioni e dagli istituti (politici, ricreativi, scolastici) dello Stato;

II) la riduzione della famiglia a semplice mezzo di legalizzazione del piacere sensibile o dell'utile economico, se non viene trascesa (almeno nell'atteggiamento intimo del singolo) viene talvolta sfruttata e comunque sempre ordinata dallo Stato in vista di una concezione dell'atto e dello stato coniugale e dell'atto procreativo unicamente come *servizi sociali*, cioè come l'adempimento di obblighi – senza, o quasi, corrispondenza di diritti – verso la volontà di potenza della comunità politica: così che la capacità al matrimonio e alla generazione viene limitata (non solo de iure, con impedimenti impediendi o dirimenti, ma spesso anche de facto con mutilazioni somatiche) e la validità e la durata dei vincoli familiari (non solo tra marito e moglie, ma persino tra genitori e figli) vengono condizionate come da legge suprema dalle

esigenze dell'accrescimento e della purificazione (materiale) della razza⁸;

III) la dissoluzione del gruppo familiare operata dall'egualitarismo degradato dell'individualismo borghese e la disgregazione esterna operata dall'atomismo e dall'accentramento democratici, prima hanno concorso ed ora, alla lor volta, sono mantenute ed esasperate nel livellamento materiale, nel conformismo ideologico, nell'assorbimento completo del singolo e di ogni sua attività e relazione (come uomo, come lavoratore, come soldato, e persino come fedele) preteso dall'assolutismo totalitario della collettività (nazionale o razziale o classistica).

Così nell'età novissima del politicismo *puro* – ossia del superamento nella politica non solo della morale, ma anche del diritto (annullato persino come semplice garanzia formale) e dell'economia («planificata» dallo Stato) – la famiglia non solo continua ad essere priva di ogni concretezza e di ogni soggettività unitaria, ma tende persino a sfumare come complesso di relazioni interne (fisiologiche, economiche, giuridiche) tra una molteplicità di individui e si avvia ad essere addirittura un fascio di relazioni esterne (solo politiche) tra ogni individuo e lo Stato⁹.

9. Provvidenzialmente, però, paralleli agli ultimi sviluppi di codesto processo degenerativo (la cui confutazione e condanna è già nelle sue contraddizioni e ancor più nei «frutti tanto amari»¹⁰ che ha maturato) si andavano apprestando gli elementi per la rigenerazione.

Sono essi gli apporti [...] soprattutto dei quattro pontificati precedenti, apporti che, accumulatisi via via, sia pure in modo frammentario e occasionale in corrispondenza di successivi esplicitamenti dell'errore, possono ormai offrire tutto il materiale necessario ad una nuova

⁸ Si confrontino i casi di divorzio nell'interesse della razza e della comunità popolare previsti dal citato Ehegesetz del 1938, e l'art. 342 del vigente codice civile italiano su un nuovo caso di decadenza della patria potestà.

⁹ Cioè la coerenza terminale del nuovo indirizzo porta a questo risultato: che marito e moglie, genitori e figli, non siano più tali gli uni rispetto agli altri, ma soltanto ciascuno rispetto allo Stato.

¹⁰ Cfr. il proemio della *Summi Pontificatus*.

sistemazione della dottrina cattolica sulla famiglia, veramente adeguata alla mentalità e alla problematica del mondo contemporaneo.

Di questo rinnovamento sistematico – la cui urgenza e ormai imminente maturazione a un tempo, si fa viepiù manifesta attraverso l'appassionato moltiplicarsi dei tentativi, sia pure ancora parziali unilaterali e spesso intemperanti¹¹ – vari atti di Pio XII (i discorsi alla S.R. Rota del 1941 e 1942, il messaggio per il cinquantenario della *Rerum novarum*) e particolarmente il Radiomessaggio natalizio del 1942 hanno dato più che un preannuncio, già alcune linee di orbitura, sia pure con la cautela e la sobrietà convenienti alla estrema delicatezza dell'argomento e alla tecnicità del compito, che ormai richiede non tanto interventi dal Supremo Magistero, quanto piuttosto sforzi di enucleazione non semplicemente esegetica, ma costruttiva, da parte dei teologi e soprattutto dei moralisti e dei sociologi.

Perciò il contributo del Messaggio alla dottrina della famiglia sta, come si è avvertito, più che in un'esposizione diretta e completa, nella fissazione di alcuni criteri metodologici e nella determinazione di alcuni punti chiave o passaggi obbligati, che le future esposizioni sistematiche dovranno rigorosamente rispettare.

10. Gli insegnamenti di metodo che il Messaggio ci offre – non attraverso enunciazioni espresse e teorizzazioni astratte, ma attraverso applicazioni immediate e concrete da esso stesso fattone – sono principalmente due.

Anzitutto, fedeltà costante al principio di distinguere - «distinguere per unire» – il piano della natura da quello della soprannatura e sì che solo dalla individuazione e dal riconoscimento preliminare, preciso ed esauriente, senza omissioni e diffidenze, di tutta la realtà della famiglia nei suoi presupposti, nelle sue leggi, nelle sue esigenze e nelle sue possibilità naturali, si passi alla constatazione della insufficienza di

¹¹ Alludiamo alle note e dibattute opere del Doms, del Rocholl, del Krempel, i cui innegabili eccessi e le cui impostazioni talvolta sicuramente erranee, se possono avere meritato le riserve e le censure dei moralisti più fedeli all'indirizzo tradizionale, non debbono però far misconoscere l'imperatività delle esigenze logiche o pratiche, cui esse avrebbero voluto soddisfare.

quella realtà naturale e all'accertamento della necessità e della portata delle integrazioni soprannaturali.

In secondo luogo, il proposito di assurgere a una visione complessiva contestuale e metodica di tutti i problemi della famiglia e di superare così le localizzazioni e le trasposizioni sistematiche, per le quali sinora – in conformità degli imperativi più della pratica pastorale che del rigore speculativo – ci si è soffermati quasi soltanto sulle questioni matrimoniali o si è considerato soltanto nell'ambito della dottrina matrimoniale questioni di portata più generale e che comunque esigono un proprio e autonomo approfondimento e la cui soluzione è spesso non un corollario ma un presupposto di un'efficace difesa degli stessi principi fondamentali sull'atto e lo stato coniugale.

Due criteri codesti che, a ben riflettere, si compongono alla fine in uno solo, cioè nel prefiggimento di questa direttiva e di questa mèta: fondare e impostare quella *teologia* del matrimonio e della famiglia – la cui elaborazione è stata l'opera di tutti i secoli cristiani, conclusasi solo con la proposizione LXVI del Sillabo – sulla base e nell'inquadratura di una completa *filosofia* della società coniugale e parentale che, accennata sinora soltanto per scorci e per frammenti, non è stata nella sua integrità conquistata e sistemata né dal pensiero cristiano (appunto sino a pochi decenni fa attratto a preferenza dai vertici del sovrarazionale rivelato) né dal pensiero laico moderno (smarritosi nelle bassure e nei meandri infrarazionali o irrazionali della biologia, della economia, della politica).

11. I punti chiave o passaggi obbligati, che già da ora il Messaggio fissa per l'auspicata nuova formulazione della dottrina familiare, sono un richiamo e una sottolineatura dei principi supremi dell'Evangelo (cfr. sopra, n. 4) in argomento, quasi che esso voglia dare a tali principi un ravvivato risalto, sprigionandoli, nella pienezza del loro primigenio vigore e delle loro illimitate virtualità, dalla incrostazione di elementi ascitizi, accumulatisi fatalmente in venti secoli di polemica e di scuola.

Infatti il Messaggio¹² si occupa essenzialmente di proclamare e di difendere:

D) La «naturale precedenza» [6] della famiglia e lo «spazio vitale» [17] di essa¹³: ossia conformemente alle «ultime profonde lapidarie fondamentali leggi» che «non possono essere intaccate da intervento di ingegno umano» [8], l'«anteriorità istituzionale della società domestica, la sua idoneità e il suo diritto a una autonomia di essere e di funzione, di fronte a ogni altra società: di fronte, quindi, da una parte allo Stato, il cui intervento «per l'attuazione duratura del bene comune» deve limitarsi a «quanto le forze e le energie della famiglia non bastino» [6], deve essere cioè integrativo e suppletivo, non sostitutivo e tanto meno soppressivo; e di fronte, d'altra parte, alla Chiesa che «la volontà salvifica di Dio ha determinato a servizio della persona umana e dell'attuazione dei suoi fini religiosi» [6] e che perciò «non regna, ma serve» [21], non enuncia una *propria* concezione della famiglia, né foggia la famiglia a suo arbitrio, ma semplicemente rispetta, tutela e santifica ciò che, molto avanti a Essa, ha iscritto nella realtà naturale dell'uomo «Dio, prima causa e ultimo fondamento, come creatore della prima realtà coniugale, fonte della società familiare» [4].

Sì come, più analiticamente, impone:

a) il *fondamento* della famiglia, consistente a un tempo:

– nella dignità personale dell'uomo e di ogni uomo (maschio o femmina) [5], «quale immagine di Dio» [8], non mera individualità animale, fascio di fenomeni e di esigenze solo sensibili «senza interna consistenza» [17], ma «essere intellettuale e morale, che tende ad attuar uno scopo consentaneo alla sua natura» [4], cioè essere dotato di consapevolezza, di libertà e di responsabilità [8, 16], legato per tutto ciò che lo riguarda da una «essenziale connessione con Dio» [5], e chiamato indeclinabilmente a un «contatto con l'eterno» [14];

¹² I numeri fra parentesi quadre si riferiscono ai paragrafi segnati nell'edizione contenuta nel citato volume: *Le encicliche e i messaggi sociali di Leone XIII, Pio XI e Pio XII*.

¹³ La locuzione usata dal Radiomessaggio è analoga, ma non è propriamente questa che, invece, si trova nel Messaggio per il cinquantenario della *Rerum novarum*.

– e nella complementarità di natura, tra l'uomo e la donna e tra genitori e figli: complementarità, la prima fondata su una differenziazione non riducibile a semplici diversità morfologiche e fisiologiche, ma pervadente e impregnante tutta la personalità (onde questa è tanto più piena, quanto più sessualmente caratterizzata) e davvero la più intima, totale, ineliminabile tra tutte le «differenze, realmente fondate, e sanzionate dalla volontà del Creatore» [4]; complementarità, la seconda, quasi altrettanto radicata nella mutua presupposizione, ancora non solo fisica ma anche e più spirituale, tra le varie generazioni ed età: sì che l'una e l'altra legittimano ed esigono nell'«eguaglianza intellettuale, differenze funzionali» [6] tra i soggetti, cioè impongono, contro ogni egualitarismo dissolvitore, differenze e perciò connessioni vicendevoli (di coordinazione e di subordinazione) «cui suffragano la realtà e la natura» e che «trovano il posto conveniente nell'ordine assoluto dell'essere, dei valori e quindi anche della moralità» [5];

b) la *finalità* della società coniugale e parentale, consistente forse non tanto in una pluralità di scopi graduabili e persino talvolta opponibili, ma in un fine unico, se è vero che non vi può essere unione coniugale, la quale sia veramente e completamente tale, che non sia per sé (cioè indipendentemente da ostacoli accidentali) destinata ad essere feconda, e se è vero in genere per ogni vita sociale (familiare, comunale, statale, ecc.) il principio che sua «origine e scopo vuol essere la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana» [5]: perfezionamento sotto l'aspetto per così dire soggettivo e individuale dei coniugi tra di loro, nella mutua e totale integrazione (non semplicemente fisiologica, sentimentale od economica, ma anche e soprattutto intellettuale e morale) e perfezionamento sotto l'aspetto per così dire oggettivo e sociale, tra genitori e figli, ancora nella mutua integrazione (fisica e spirituale): aspetti od interessi – non fini – distinguibili, il soggettivo e l'oggettivo, non solo connessi ma addirittura condizionati a vicenda, sì che l'uno artificialmente dissociato dall'altro non può avere legittimazione e valore morale¹⁴;

¹⁴ Non presumiamo con questo cenno, estremamente sintetico e perciò necessariamente inadeguato, enunciare il nostro punto di vista in merito alla questione, oggi tanto dibattuta, del *fine* del matrimonio. Vogliamo solo dire: come, contro ogni

c) le leggi proprie della famiglia: cioè oltre a quella della indissolubilità matrimoniale [17] – che per evidenti ragioni pratiche ha polarizzato l'attenzione e gli studi di questi ultimi 150 anni – varie altre¹⁵, tutte risultanti intrinsecamente dal fondamento e dalla finalità della società familiare e perciò istituzionalmente necessarie e tali che «si potranno negare, ignorare, disprezzare, trasgredire, ma non mai abrogare con efficacia giuridica» [8] ossia intangibili da qualsiasi «positivismo giuridico che attribuisca un'ingannevole maestà all'emanazione di leggi puramente umane» [9] e che presuma considerare o l'individuo o «lo Stato, o un ceto, che lo rappresenti, come entità assoluta e suprema» (cioè presuma violentare la proprietà e le caratteristiche naturali della famiglia a vantaggio dell'egoismo del singolo o dell'egoismo della collettività politica);

individualismo edonistico, va tenuto fermo che l'interesse e la soddisfazione soggettiva dei coniugi (cioè la loro unione di corpo e di spirito) non è raggiungibile nella sua pienezza e non ha dignità etica ove sia violentemente dissociata dall'interesse e soddisfazione oggettiva della prole e della specie, così, contro ogni strumentalismo sociale rivolto a tramutare la famiglia in una macchina di riproduzione, va precisato, forse più di quanto sinora non sia stato fatto, che l'interesse e la soddisfazione oggettiva della specie (cioè la fecondità) alla sua volta non ha dignità etica quando sia violentemente dissociata dall'interesse individuale, cioè dell'unione dei corpi (di qui una recente condanna, da parte del S. Ufficio, della fecondazione artificiale) e degli animi (almeno nel senso di unione della volontà in un mutuo e irrevocabile impegno).

Al che ci sembra: non solo la difesa che Pio XII fa nel Messaggio dell'interesse soggettivo dei coniugi, proclamando un «diritto, in massima al matrimonio al conseguimento del suo scopo» [13] ma anche quanto lo stesso S. Padre aveva insegnato nel discorso alla S. R. Rota del 1941: nonostante che Egli formalmente ancora parli di fini distinti e graduati, tuttavia sostanzialmente vuole significare appunto la connessione e il condizionamento, e non in un solo senso ma pienamente reciproco, dei due interessi, oggettivo e soggettivo.

¹⁵ Come, ad esempio, la legge della esclusività, la legge della fecondità, la legge della inconfusibilità delle persone, la legge delle differenze naturali e funzionali tra i membri, la legge dell'organicità del gruppo, la legge della solidarietà alimentare, la legge delle garanzie esterne, tra le quali alcune attendono ancora una netta formulazione ed un'efficace illustrazione, o almeno attendono come attende la stessa legge della indissolubilità un approfondimento delle loro giustificazioni puramente naturali.

d) la *coesione interna* e l'*unità esterna*: risultanti entrambe a un tempo dalla complementarità naturale dei componenti – che, nelle ineliminabili differenze di sesso, di età, di caratteristiche e di attitudini, fisiche, intellettuali e morali, rende ciascuno, non superfluo ed emancipato, ma necessario e dipendente rispetto all'altro – e dalla unitarietà del fine – che nella connessione inscindibile degli aspetti e degli interessi, soggettivi e individuali, oggettivi e sociali, ordina ciascuno a ognuno degli altri e il tutto a ciascuno; e più precisamente:

– la coesione interna, conforme al principio generale e comune ad ogni società, che «l'ordine, base della vita consociata di uomini, di esseri cioè intellettuali e morali... non è una mera estrinseca connessione di parti numericamente diverse, è piuttosto, e ha da essere, tendenza e attuazione sempre più perfetta di una unità interiore, ciò che non esclude le differenze, realmente fondate e sanzionate dalla volontà del Creatore o da norme soprannaturali» [96];

– la unità esterna, conforme alla necessità che sia riconosciuto «alla famiglia, insostituibile cellula del popolo, spazio, luce, respiro, affinché possa attendere alla sua missione» [17] e sia perciò garantita: la sua *vitalità sociale*, (onde impedire che i suoi componenti «scissi e senza interna consistenza, vengano considerati come materia di dominio e di arbitrio» [17]; e assicurare per contro che ogni gruppo familiare possa contribuire e partecipare, in proporzione delle sue capacità e buona volontà, allo sviluppo del bene comune, specie attraverso un ricambio sociale saggiamente ordinato che «favorisca una formazione superiore per i figli delle classi operaie particolarmente dotati di intelligenza e di buon volere» [18]; la sua *vitalità economica* (attraverso un ordinamento della proprietà e dell'economia che valga ad assicurare «il diritto di lavorare come mezzo indispensabile al mantenimento della vita familiare» [15] e «pensi a procurare ad ogni famiglia un focolare dove, una vita familiare, sicura materialmente e moralmente riesca a dimostrarsi nel suo valore e vigore» [17]; e «a rendere possibile una sicura se pur modesta proprietà privata a tutti i ceti del popolo» [18]; e per contro valga a «impedire che l'operaio, che è o sarà padre di famiglia, venga condannato a dipendenza e servitù economica» [13] o che «i luoghi di lavoro e le abitazioni siano così separati da rendere il

capo di famiglia e l'educatore dei figli quasi estraneo alla propria casa» [17]; e infine *compattezza* e *tutela giuridica* (in virtù di «un ordinamento giuridico, che le serva di esterno appoggio, di riparo, di protezione... conducendo verso il loro perfezionamento tutte le energie in pacifico concorso e difendendole, con mezzi appropriati ed onesti, contro tutto ciò che è svantaggioso al loro pieno svolgimento» [9 e 17].

II) La necessità, d'altra parte, che la precedenza naturale della famiglia, la sua autonomia di funzioni e di leggi, la sua idoneità e il suo diritto istituzionale alla compattezza interna e alla soggettività unitaria esterna, non portino ad elevare il gruppo familiare ad *assoluto*, e a rinnegare la *realtà prima*, antecedente ancora alla stessa famiglia, cioè la persona, «misconoscendo il rispetto dovuto alla vita a lei propria» [5], o a rinnegare le *realtà successive*, ma sempre necessarie ed ineliminabili per istituzione di natura o per istituzione soprannaturale, cioè lo Stato e la Chiesa [9].

Sì che la famiglia e i rapporti ed interessi familiari non si rinserrino in una sorta di angustia egoistica, sopraffattrice all'interno e renitente ad ogni ulteriore vocazione sociale all'esterno, sempre impenetrabili al senso dei loro limiti e delle loro insufficienze naturali e soprannaturali, ma al contrario si subordinino e si dilatino alle supreme esigenze della *giustizia* (onde «l'ordinamento giuridico ha l'alto e arduo scopo di assicurare gli armonici rapporti sia tra gli individui, sia tra le società, sia anche all'interno di queste» [5] e alle estreme possibilità della *carità* (onde «mentre il diritto spiana la via dell'amore, l'amore mitiga il diritto e lo sublima ed entrambi elevano la vita umana in quell'atmosfera sociale, dove, pur fra le manchevolezze, gli impedimenti e le durezza di questa terra, si rende possibile una fraterna convivenza» [10]). E più precisamente:

– da un lato, nel seno della famiglia, ogni membro si pieghi «al rispetto della dignità umana in sé e negli altri» [9], alimenti in sé e ritrovi negli altri la «coscienza di un ordinamento riposante nel sommo dominio di Dio... che stenda la sua mano protettrice e punitrice sugli inobliabili diritti dell'uomo» [20] (compreso «il diritto alla libera scelta dello stato, quindi anche dello stato sacerdotale e religioso» [16]: insomma abbia e

riconosca «possibile e garantita una piena responsabilità personale, così quanto all'ordine terreno come quanto all'eterno» [16];

– d'altro lato, nei rapporti esterni, ogni membro e l'intero gruppo familiare si schiuda «all'amore alla società e agli scopi da Dio ad essa assegnati» [9], cioè si ispiri e si mantenga fedele alla «convinzione della origine vera, divina e spirituale della vita sociale» [4], riesca a percepire nella «vita consociata un'autorità morale ed una assolutezza travalicante ogni mutar di tempi, e una forza di attrazione» che non può «esser scemata e mortificata da delusioni, errori, insuccessi» [4];

– e, infine, sotto entrambi gli aspetti, l'interno e l'esterno, accetti come condizione e coronamento supremo la «luce e la forza della città di Dio» [14], la Chiesa, nella quale solo, le relazioni e le funzioni coniugali e parentali possono vincere le carenze e le infermità della natura creata e decaduta e assurgere a quella «unità spirituale e morale [17], veramente conforme al «loro Esemplare, Dio Uno e Trino» [4].